



Cremona

COMUNE DI CREMONA

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione del Consiglio Comunale

NUMERO DI REGISTRO	SEDUTA DEL
65	28 novembre 2022

Immediatamente Eseguitibile
Seduta Pubblica

avente ad oggetto:

Approvazione Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva ai sensi della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese novembre in Cremona, nella Sala Consiliare di Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. Paolo Carletti in qualità di Presidente del Consiglio, con la partecipazione della Sig.ra Dott.ssa Gabriella Di Girolamo, Segretario Generale, e l'assistenza degli scrutatori Nicola Pini, Paola Ruggeri, Saverio Simi.

All'inizio della trattazione del presente oggetto sono presenti i seguenti componenti:

<i>NOMINATIVI</i>	<i>PRESENTI</i>	<i>NOMINATIVI</i>	<i>PRESENTI</i>
ARENA GIUSEPPE	SI	LOFFI MARCO	SI
BARCELLARI FABIOLA	SI	MALVEZZI SALVATORE CARLO	SI
BELLINI STELLA	SI	MANFREDINI ENRICO ITALO	SI
BENCIVENGA LIVIA	GIUST.	MARENZI CINZIA ROSA MARIA	SI
BURGAZZI PIETRO	SI	MERLI RICCARDO	SI
CANALE SANTO	SI	NOLLI LUCA	GIUST.
CARLETTI PAOLO GIUSEPPE ANDREA	SI	PASQUETTI LAPO	SI
CERASO MARIA VITTORIA	GIUST.	PINI NICOLA	SI
CHIODELLI ROBERTO	SI	POLI ROBERTO	SI
CHITTÒ ELISA	SI	RUGGERI PAOLA	SI
FANTI ALESSANDRO	SI	SIMI SAVERIO MARIA	SI
FASANI FEDERICO UGO MARIA	GIUST.	SOMMI SIMONA	SI
FULCO FRANCESCA	SI	VENTURA MARCELLO MARIA	GIUST.
GAGLIARDI GIOVANNI	NO	VILLANI DANIELE	SI
GALIMBERTI GIANLUCA	SI	ZAGNI ALESSANDRO	NO
GHELFI FRANCESCO	SI	ZUCCHETTI FRANCA	SI
KAKOU LETIZIA MAURICETTE	GIUST.		

A' sensi dell'art. 80 del regolamento del Consiglio Comunale, della seduta è predisposto resoconto integrale reso a mezzo di registrazione su supporto magnetico e digitale.

Terminata la discussione, nel corso della quale si sono verificate variazioni delle presenze dei Consiglieri Comunali come si evince in dettaglio dal processo verbale della seduta odierna, il Presidente sottopone a votazione palese per appello nominale la sottoriportata proposta di deliberazione che il Consiglio Comunale approva a maggioranza di voti, con il seguente esito:

presenti: n. 22
votanti: n. 22

voti favorevoli n. 18 (Barcellari – Bellini – Canale -
Carletti – Chittò – Fulco -
Galimberti – Ghelfi – Loffi -
Manfredini – Marenzi – Merli -
Pasquetti – Pini – Poli – Ruggeri -
Villani - Zucchetti)
voti contrari n. 4 (Fanti – Malvezzi – Simi - Sommi)
astenuti n. //

Successivamente il Presidente, stante l'urgenza, a' sensi dell'art. 134, comma 4°, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sottopone a votazione palese, per appello nominale l'immediata eseguibilità che il Consiglio Comunale approva all'unanimità, con il seguente esito:

presenti: n. 22
votanti: n. 22

voti favorevoli n. 22 (Barcellari – Bellini – Canale -
Carletti – Chittò – Fanti – Fulco -
Galimberti – Ghelfi – Loffi -
Malvezzi – Manfredini – Marenzi -
Merli – Pasquetti – Pini – Poli -
Ruggeri – Simi – Sommi -
Villani - Zucchetti)
voti contrari n. //
astenuti n. //

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSE

Premesso che:

1) l'Amministrazione Comunale ha inteso avviare un percorso sperimentale mirato all'applicazione di una Tariffa Rifiuti puntuale mediante l'attuazione di un sistema di misurazione della frazione di rifiuto secco indifferenziato (RUR - Rifiuto Urbano Residuo);

2) la sperimentazione della tariffazione puntuale sui rifiuti ha usufruito del servizio di supporto tecnico specialistico erogato dalla società ARS Ambiente s.r.l. di Gallarate (VA), quale partner strategico per la definizione del progetto tecnico relativo alla organizzazione e alla modalità di misurazione e modello tariffario;

dalla consulenza rilasciata da ARS Ambiente s.r.l. è emerso che la soluzione maggiormente soddisfacente circa la fattibilità tecnico-economica del progetto è quella di proseguire con l'attuale sistema di raccolta porta a porta, con l'introduzione di supporti taggati (sacchi, bidoni, cassonetti ecc.) per la misurazione della frazione di rifiuto secco indifferenziato (Rifiuto Urbano Residuo);

3) la sperimentazione è stata avviata, in stretta collaborazione con il gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti Linea Gestioni s.r.l., a far tempo dal 1° settembre 2021, ad avvenuta distribuzione ai contribuenti TARI della necessaria dotazione del materiale di raccolta nel corso dei precedenti mesi di giugno, luglio e agosto;

4) la sperimentazione di cui sopra, che ha coinvolto l'intero territorio comunale, ha permesso di strutturare

sistemi di misurazione puntuale idonei all'attuazione di una tariffa puntuale corrispettiva.

Richiamato l'art. 1, comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che recita: "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani."

MOTIVAZIONE

1) L'Amministrazione Comunale ha ritenuto di dare applicazione alla Tariffa puntuale corrispettiva, in luogo della Tassa sui Rifiuti (TARI), ritenendola un valido strumento per il perseguimento degli obiettivi dell'economia circolare, in termini di riduzione della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della quantità e qualità della raccolta differenziata, in conformità ai principi stabiliti dalle direttive europee sui rifiuti "chi inquina paga" e "paga per quello che butti".

2) Tali principi rispondono alle esigenze di tutela ambientale, equità e parità di trattamento e di non discriminazione, di minor produzione di rifiuti e di minor conferimenti in discarica contro una maggior differenziazione dei rifiuti e maggior quantità di rifiuti riciclati.

3) La tariffa corrispettiva applicata, conformemente ai principi più sopra enunciati, correlando il proprio ammontare alla quantità di rifiuto residuo urbano prodotta da ciascuna utenza, mira a scoraggiare chi produce più rifiuti mentre tende a incentivare comportamenti virtuosi.

4) Il costo del servizio relativo allo smaltimento della frazione di rifiuto residuo urbano è coperto dal gettito tariffario derivante da una specifica parte della quota variabile, in maniera tale per cui chi contribuisce maggiormente alla produzione di rifiuti è anche chiamato a contribuire in misura maggiore, in termini economici, al costo del relativo smaltimento.

5) Il produttore di rifiuti è quindi tenuto a sostenere i costi derivanti dalla gestione dei propri rifiuti ed è quindi incentivato a evitarne o a ridurre la produzione. I costi legati alla produzione di rifiuti non vengono quindi addossati all'intera comunità ma a chi ne è responsabile.

6) L'applicazione della Tariffa corrispettiva in luogo della TARI risulta altresì in linea con l'azione svolta dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), la quale, nel perseguimento dei propri obiettivi, tende implicitamente a incentivare il passaggio a tariffa corrispettiva.

7) La normativa vigente attribuisce infatti ad ARERA svariate funzioni di regolazione e controllo "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea.....", fra le quali la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga".

8) Nel corso della sperimentazione prodromica all'applicazione della tariffa puntuale, attuata a decorrere dal 1 settembre 2021, Linea Gestioni s.r.l. gestore del ciclo dei rifiuti urbani ha realizzato sistemi di misurazione puntuale mediante l'adozione, per tutte le utenze, di una modalità di raccolta della frazione secca indifferenziata (Rifiuto Urbano Residuo), in grado di identificare l'utenza che conferisce, registrarne il numero dei conferimenti e conseguentemente misurarne le relative quantità.

9) Con il sistema di misurazione di cui sopra, sono stati pertanto creati i presupposti necessari previsti dalla normativa vigente per l'applicazione della tariffa puntuale corrispettiva.

10) Si rende pertanto necessario disciplinare mediante apposito regolamento l'applicazione della tariffa rifiuti puntuale avente natura corrispettiva, in conformità al combinato disposto dell'art. 1 commi 667 e 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, del Decreto Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

del 20 aprile 2017 e del D.P.R. n. 158/1999 e relativa normativa collegata.

11) Il Regolamento disciplina l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva sulla base di un servizio di gestione integrata dei rifiuti reso con modalità conformi alla normativa vigente, riconoscendo le medesime agevolazioni già previste in regime di TARI, della quale vengono ripresi i presupposti e l'ambito di applicazione, ma da cui si differenzia principalmente per quanto di seguito esposto:

a) la tariffa viene applicata e riscossa da Linea Gestioni s.r.l., che gestisce altresì il rapporto con gli utenti, quale soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in conformità alla normativa vigente;

b) applicazione di una tariffa articolata in tre componenti:

- una quota fissa, determinata in base ai criteri fissati dal D.P.R. n. 158/1999 in applicazione dei coefficienti Ka (Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare utenze domestiche) e Kc (Coefficiente potenziale di produzione rifiuti utenze non domestiche), in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, in particolare agli investimenti in opere, ai relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali.

- una quota variabile "calcolata", determinata in base ai criteri fissati dal D.P.R. n. 158/1999 in applicazione dei coefficienti Kb (Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare utenze domestiche) e Kd (Coefficiente di produzione Kg/mq anno utenze non domestiche), in relazione alle quantità potenziali di rifiuti prodotti.

- una quota variabile "misurata", rapportata alla quantità di rifiuto urbano residuo misurato conferito da ciascuna utenza, determinata dal prodotto della quota unitaria di costo per la quantità di rifiuto urbano residuo misurato (euro/litro) prodotto da ciascuna utenza. A sua volta la quota variabile "misurata" si compone di un importo relativo al costo base del servizio, definito da un quantitativo di litri minimi annui per categoria di utenza di rifiuto urbano misurato (soglia minima) e da un importo corrispondente agli eventuali litri eccedenti i minimi citati.

- Il mancato conferimento del quantitativo minimo di rifiuto urbano residuo non comporta alcun esonero totale o parziale dal pagamento della relativa quota di tariffa.

- Gli importi dovuti per gli eventuali litri eccedenti non sono soggetti alle riduzioni e agevolazioni previste nel regolamento.

c) Il corrispettivo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato a giorno, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree;

d) natura patrimoniale del prelievo che si differenzia dalla natura tributaria della TARI, con relativo assoggettamento all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA);

e) differente sistema sanzionatorio e differente giurisdizione competente al giudice ordinario anziché al giudice tributario.

f) Il regolamento, pubblicato nei modi di legge, entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023.

L'imminenza della decorrenza sopraccitata giustifica l'immediata eseguibilità del presente atto.

PRE-VERIFICHE

Parere favorevole espresso come previsto dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in data 11 novembre 2022 dal Direttore del Settore Economico Finanziario e Fiscalità e Servizi Demografici Cimiteriali e Statistica sulla regolarità tecnica, figurante quale allegato A) e in data 11 novembre 2022 dal Direttore del Settore Economico Finanziario/Entrate sulla regolarità contabile figurante quale allegato B) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Parere favorevole espresso dalla 1^a Commissione Consiliare Permanente (Bilancio) nella seduta del 21 novembre 2022.

NORMATIVA

- Art. 1, comma 668, legge 27 dicembre 2013, n. 147 che recita “I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”.

- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 aprile 2017 “Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.”, che stabilisce i criteri di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti dalle singole utenze al servizio pubblico e sistemi di gestione caratterizzati da correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso.

- D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”.

- Art. 52 “Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni” del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

DECISIONE

1) Approva il Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva di cui all’allegato C) al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale.

2) Dà atto che il Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva entrerà in vigore il 1° gennaio 2023, data di applicazione della tariffa medesima.

3) Revoca, a far tempo dalla stessa data, le vigenti “Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvate con propria deliberazione n. 24 del 16 aprile 2014, successivamente modificate e integrate.

4) Sopprime, con la medesima decorrenza, l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), per la quale rimangono comunque applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento, da parte del Comune di Cremona, dell’attività di liquidazione e accertamento del tributo medesimo relativamente alle annualità pregresse.

Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

EFFETTI

1) Il Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva ha effetto dal 1° gennaio 2023.

2) Trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario-Entrate, al Settore Area Vasta, Ambiente e Transazione Ecologica, al Servizio Comunicazione, al gestore del ciclo dei rifiuti urbani Linea Gestioni s.r.l. e al concessionario del servizio di riscossione delle entrate comunali RTI ICA/Abaco.

IL PRESIDENTE

(Avv. Paolo Carletti)

**IL SEGRETARIO GENERALE
VERBALIZZANTE**

(Dott.ssa Gabriella Di Girolamo)